# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3526

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Senatore CHABOD**

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 20 ottobre 1966*** (*Stampato n. 822*)

—

## Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica

***Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza il 24 ottobre 1966***

## PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificato:

« La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato ».